

Deduzione forfetaria 2019 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (ndr. 19 luglio 2019, **di seguito riportato**) , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 luglio 2019)*

Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 138 del 19/07/2019

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo

periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019.

Importi delle deduzioni forfetarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta **2018**, nella misura di **48,00** euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al **35** per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.